

Tribunale di Venezia  
Seconda Sezione Civile

Nel procedimento R.G. n. 8358/2017

Avente ad oggetto Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008

Promosso da

██████████ con l'avv. TACCHI VENTURI PAOLO

ricorrente

Contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA  
resistente

All'esito della camera di consiglio il Tribunale ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 BIS**

Il ricorrente, cittadino ivoriano, si oppone alla decisione di negargli la protezione internazionale assunta dalla Commissione competente lamentando la errata valutazione delle sue vicende personali che la Commissione avrebbe vagliato in modo del tutto avulso dalla considerazione della esistenza di conflitti etnici e politici ancora in corso in Costa D'Avorio pur dopo la vittoria alle ultime elezioni del nuovo Presidente Alassane Ouattara.

Su queste premesse ha chiesto l'annullamento del provvedimento gravato ed il riconoscimento del diritto al rifugio valorizzando in ricorso, e ribadendo all'udienza, l'appartenenza del ricorrente alla etnia malinké a suo dire oggetto di discriminazione ad opera dei Gueré, in subordine ha chiesto il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria sul presupposto del perpetuarsi del conflitto etnico sui cui si è innestato il conflitto politico tra sostenitori del vecchio presidente Gbabo e del nuovo Ouattara o, in subordine, umanitaria stante la vulnerabilità del ricorrente, l'assenza di vincoli nel paese di origine e il buon livello di integrazione raggiunto nel nostro paese.

La Commissione si è costituita difendendo la bontà del proprio operato ed insistendo per il rigetto del ricorso.

Ciò premesso il ricorrente ha dichiarato avanti alla commissione che il padre è stato ucciso nel 2002 perché era un trasportatore di professione accusato di portare i ribelli dal nord del Paese alla città di Duekoué durante la guerra civile; ha dichiarato che anche suo fratello è stato ucciso per la medesima ragione; ha confermato in udienza di appartenere alla etnia Malinkè, entrata in acceso contrasto nel 2005 con l'etnia dei Guerè, i cui appartenenti accusavano i Malinkè di non essere dei veri ivoriani. Ha riferito che la cessazione delle ostilità era solo apparente perché numerosi gruppi di Guerè portavano avanti attacchi nei villaggi vicini, rubando oggetti, violentando donne e distruggendo case e terreni.

Ha riferito che nel 2007 si è unito con i compagni del suo villaggio istituendo una ronda notturna per proteggere i confini dalle incursioni violente dei Guerè e che questo gruppo è stato dichiarato criminale



cosicché la polizia ha cominciato a catturarne i membri. Ha riferito di essere stato egli stesso rapito e portato in una base militare, dove è rimasto gravemente ferito e molti suoi amici sono stati uccisi. Ha riferito di essere stato curato in un ospedale e di avere poi deciso di recarsi in Niger dalla sorella, unica parente rimastagli, per poi da lì decidere di andare in Libia.

Ora, considerato che nel racconto del proprio vissuto -che il ricorrente è riuscito a condensare nel tempo dedicatogli durante l'audizione in Commissione, ove ha ripercorso per tratti essenziali ma purtuttavia significativi la propria vita dall'anno 2002 ad oggi-, traspare più che la sua percezione di persecuzione personale e diretta nei suoi confronti in quanto appartenente al gruppo etnico dei Malinké, la sofferenza di un vissuto che si è svolto sullo sfondo delle lotte politiche per la detenzione del potere ;

che è notorio che in Costa d'Avorio, ed in genere negli stati del Sael, vi sia una tendenziale corrispondenza tra gruppo etnico e formazione politica sicché la lotta per l'ottenimento del potere vede contrapposte le diverse etnie che lottano per la cura dei propri interessi che in Costa d'Avorio sono legati in modo consistente alla produzione del caffè e del cacao (di cui risulta un forte produttore detenendo una percentuale del 40% della produzione mondiale) ;

che il ricorrente ha con precisione individuato la causa dei contrasti nel possesso della terra;

che tale riferimento trova riscontro nei rapporti accreditati;

che infatti La *Commissione Affari Esteri dell'Assemblea Nazionale* francese, il 15 febbraio 2017, ha presentato un Rapporto di missione di informazione sulla Costa d'Avorio dal quale risulta che un problema fondamentale non affrontato appieno dai leaders ivoriani è la riforma fondiaria, che è stata una delle cause della crisi ivoriana;

che infatti emerge dal rapporto che il contesto di rivalità per l'accesso alla terra ha favorito la crisi etnica ivoriana e l'ascesa della teoria dell'"appartenenza ivoriana" (c.d. ivoirité) che ha portato ad escludere molti migranti stigmatizzati come "stranieri";

considerato allora che il racconto del ricorrente è credibile;

considerato tuttavia che il ricorrente allega la appartenenza etnica come fatto costitutivo del diritto al rifugio ma dal racconto traspare che l'essere Malinké è stata occasione e non causa immediata e diretta delle violenze subite, essendo ricercato e ferito perché sospettato di aver aiutato i ribelli ed aver fatto parte della vigilanza privata del quartiere;

che pertanto è stato vessato non per ciò che è ma per ciò che ha fatto;

che in tale quadro va escluso che sia riconoscibile il diritto al rifugio;

considerato che nell'area di origine del ricorrente non vi è più un conflitto armato per tale dovendosi intendere (Corte giustizia unione europea, caso c-285/12 Diakitév. BelgiumCGUE –Sentenza del 30 gennaio 2014) la situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro;



considerato infatti che le notizie generali riguardanti la Costa D'Avorio, così come tratte dal Rapporto di Amnesty International 2015/2016 danno unicamente conto della presenza nelle carceri di detenuti in attesa di processo per violenze commesse nel periodo post elettorale 2010 e 2011 per i quali esprime generiche preoccupazioni per il carattere discrezionale dell'accertamento delle responsabilità;

che pur dando conto il rapporto delle limitazioni della libertà di espressione e di riunione – con il divieto di almeno 10 marce di protesta organizzate da Ngo e dal principale partito politico dell'opposizione- e della ondata di arresti arbitrari eseguiti in epoca precedente alle elezioni e di attacchi nell'Ovest del paese da parte di gruppi armati, di arresti e detenzioni arbitrarie legate al contrasto politico e alla lotta intestina per la conquista della maggioranza politica, i più recenti rapporti del Segretario Generale delle Nazioni Unite 21 giugno 2017 e 26 dicembre 2017 evidenziano che la Costa D'Avorio, con l'aiuto delle Nazioni Unite e di altri attori nella regione, abbiano assunto una posizione di controllo con possibilità di esercitare effettivamente i poteri pubblici diretti ad assicurare la giurisdizione interna e la sicurezza;

che in tali rapporti, il Segretario Generale, dà infatti conto della leadership assunta dai paesi dell'Africa dell'ovest e della regione del Sael per il progresso della democrazia e le iniziative per trattare le sfide della sicurezza della regione apprezzando gli sforzi dei paesi partecipanti alle operazioni della Task Force multinazionale tanto che nei rapporti citati non vi è più traccia di vendette post elettorali perpetrate dal partito sostenitore dell'attuale Presidente Ouattara nei confronti dei sostenitori del partito LMP che, come è noto, sosteneva il Presidente Gbabo uscito sconfitto nell'ultima tornata elettorale;

che, una volta esclusa la configurabilità del conflitto armato, resta assorbita l'indagine sulla esistenza della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato che, se del caso, avrebbe dovuto essere rilevata ad un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona (c.d. rischio generale);

che alla stregua delle considerazioni svolte il rischio prospettato dal ricorrente non può considerarsi attuale ed effettivo poiché la situazione politica non presenta allo stato criticità tali da far ritenere che egli possa essere oggetto di persecuzione o corra un rischio effettivo di subire un danno grave come definito dall'art. 14 Dlgs. N. 251/07;

considerato infatti che i rapporti citati danno conto soltanto del permanere di un uso eccessivo della forza da parte delle forze governative contro i manifestanti per i diritti umani sicché non è configurabile neppure un contesto di minore livello di violenza indiscriminata che induca a ritenere che il ricorrente corra un rischio specifico;

che pertanto anche la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria va rigettata;

considerato tuttavia che le evidenziate criticità della situazione di quell'area, la repressione governativa delle manifestazioni per il rispetto dei diritti dell'uomo, ed il superamento non ancora consolidato della lotta fra etnie, fanno ritenere sussistenti in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione



nella Sentenza n. 4455/2018 , gravi ragioni di carattere umanitario, unitamente alla attuale effettività del diritto al lavoro di cui il ricorrente gode attualmente quale bracciante agricolo assunto con contratto a termine e alla perdita dei legami parentali significativi nel paese di origine per ragioni credibilmente riconducibili alla guerra civile;

considerato allora che gli atti vanno trasmessi al Questore, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del [D.Lgs. n. 286 del 1998](#), art. [5, comma 6](#) dovendosi dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998;

che le spese possono essere compensate stante la natura della questione affrontata;

che il difensore del ricorrente ha chiesto la liquidazione delle competenze a carico dello Stato depositando la delibera dd. 7.3.18 di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato;

che la liquidazione deve essere fatta applicando i criteri di cui all'art. 82 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002 segg considerati l'impegno professionale e l'incidenza degli atti assunti sull'esito della contesa.

p.q.m.

- Il Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- annulla il provvedimento gravato nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del [D. Lgs. n. 286](#) del 1998;

- dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio a [REDACTED] nato Costa D'Avorio il 2.2.86 del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. [5, comma 6](#) del [D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#);

- compensa le spese;

-liquida i compensi a carico dello Stato con separato provvedimento

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 11.4.18

Il giudice

dott. Mauro Brambullo

